



Direzione Regionale Emilia-Romagna
Area di Staff



Bologna, 7 dicembre 2016

Ai Comuni dell'Emilia-Romagna

All'Agenzia delle Entrate
Direzioni Provinciali dell'Emilia-
Romagna
Settori e Uffici della Direzione
regionale Emilia-Romagna

**OGGETTO: Protocollo d'intesa tra Agenzia Entrate Emilia-Romagna e ANCI
Emilia-Romagna**

Trasmettiamo il protocollo d'intesa n. 69611 del 7 dicembre 2016, siglato dal Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, Antonino Di Geronimo, e dal Direttore dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Sezione Regione Emilia-Romagna, Fabrizio Matteucci.

L'accordo, che integra il Protocollo d'intesa in materia di contrasto all'evasione fiscale sottoscritto nel 2008, si propone di ottimizzare la quantità e la qualità delle informazioni catastali gestite dall'Agenzia delle Entrate e favorire una più ampia fruizione dei servizi erogati dall'Agenzia e dalle Amministrazioni comunali.

Con i migliori saluti

Agenzia Entrate Emilia-Romagna
IL DIRETTORE REGIONALE
Antonino Di Geronimo

ANCI Emilia-Romagna
IL DIRETTORE
Fabrizio Matteucci

Fabrizio Matteucci



Direzione Regionale Emilia-Romagna



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna (di seguito, Direzione Regionale), rappresentata dal Direttore Regionale, Antonino Di Geronimo

E

ANCI EMILIA ROMAGNA, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – Sezione Regione Emilia-Romagna (di seguito, ANCI E.R.), rappresentata dal Direttore, Fabrizio Matteucci

PREMESSO CHE

l'Agenzia delle Entrate è attiva nella costituzione e nell'aggiornamento dell'anagrafe integrata dei beni immobiliari posti sul territorio nazionale e nell'integrazione delle attività in materia catastale con quelle attribuite agli Enti locali, in modo particolare ai Comuni e alle Unioni di Comuni, anche ai fini di semplificazione dei rapporti con i contribuenti;

l'Agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio;

la Direzione Regionale e l'ANCI E.R. hanno già sottoscritto in data 16 ottobre 2008 un Protocollo d'intesa in materia di contrasto all'evasione fiscale, per rendere più efficiente ed efficace la partecipazione dei Comuni al recupero dell'evasione fiscale dei tributi erariali.

CONSIDERATO CHE

- nell'attuale contesto normativo, la collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate ed i Comuni dell'Emilia Romagna risulta importante per ottenere una migliore qualità delle informazioni gestite dall'Agenzia delle Entrate ed una più ampia fruizione dei servizi catastali sul territorio comunale;
- le attività di allineamento ed aggiornamento degli atti, sia catastali sia urbanistico-edilizi e toponomastici comunali, alla realtà immobiliare, in coerenza e integrati tra loro per un significativo miglioramento della qualità delle banche dati immobiliari, sono propedeutiche ad una corretta gestione territoriale e finalizzate al miglioramento dei livelli di qualità dei servizi erogati dall'Agenzia e dalle Amministrazioni comunali;
- la collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate ed i Comuni consente di ottimizzare la quantità e la qualità delle informazioni catastali gestite, in allineamento e coerenza con quelle comunali, con l'intento anche di assicurare correttezza, trasparenza ed uniformità di comportamento negli Uffici dell'Agenzia e negli Uffici comunali;
- la stessa collaborazione è tesa al conseguimento di una maggiore equità e razionalità del sistema fiscale, contribuendo alla cooperazione in materia di contrasto all'evasione fiscale nel settore immobiliare e nelle aree di rispettiva competenza dell'Agenzia e delle Amministrazioni comunali;
- il presente Protocollo d'intesa, al quale è demandato il compito di definire i rispettivi ambiti di operatività, integra le attività contenute nel citato Protocollo d'intesa in materia di contrasto all'evasione fiscale;
- il miglioramento dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti può essere perseguito anche attraverso la collaborazione con altre Amministrazioni pubbliche, segnatamente quelle comunali.

AAO

73

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

La Direzione Regionale e l'ANCI E.R. opereranno congiuntamente per le seguenti finalità:

- a. aggiornamento e regolarizzazione catastale del patrimonio immobiliare comunale, secondo le aree di attività indicate nella Scheda tecnica n. 1;
- b. miglioramento della qualità dei dati e della fruibilità dei servizi catastali, secondo gli interventi indicati nella Scheda tecnica n. 2;
- c. conseguimento di obiettivi di equità fiscale da parte dei Comuni;
- d. definizione delle modalità operative per attuare ulteriori interventi sulle banche dati catastali e comunali, compatibilmente alle risorse disponibili;
- e. esplicitazione degli standard di comunicazione e di trasferimento dei dati;
- f. risoluzione delle problematiche di carattere tecnico, al fine di garantire uniformità nella gestione dei processi in ambito territoriale;
- g. miglioramento dei servizi di fiscalità immobiliare per i contribuenti e gli utenti professionali;
- h. esecuzione di monitoraggi volti ad intercettare criticità in ordine alla trattazione degli atti, sia catastali sia urbanistico-edilizi e toponomastici comunali, ed all'applicazione delle relative procedure;
- i. collaborazione nelle attività estimative svolte dall'Agenzia delle Entrate in ambito della fiscalità immobiliare.

Art. 2

FRUIZIONE DEI DATI

Per la fruizione delle banche dati catastali e dei dati comunali ai fini delle attività del presente Protocollo si fa riferimento all'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale", come modificato dall'art. 45 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

Comunque, fino alla costituzione presso l'Agenzia dell'Italia Digitale (AgID) del "Repertorio nazionale dei dati territoriali", quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e al loro riutilizzo secondo le



regole tecniche da adottare con apposito decreto, restano valide le norme e le specifiche tecniche già in uso al momento della pianificazione ed attuazione di ciascuna attività, con particolare riferimento al Decreto 10 novembre 2011 *"Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso"*.

In particolare, si pone in evidenza che:

- l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale si effettua secondo le disposizioni del decreto 18 dicembre 2007 del Direttore dell'Agenzia del Territorio, in particolare l'art. 1 che prevede *l'accesso al servizio di consultazione telematica mediante Sister della banca dati catastale dell'Agenzia senza oneri a carico dei Comuni, Comunità Montane, Unione dei Comuni ed altre forme associative di Comuni*;
- l'utilizzo della base dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici degli Enti locali territoriali avviene secondo le regole tecnico-economiche del decreto 13 novembre 2007 del Direttore dell'Agenzia del Territorio, mediante i servizi di cooperazione applicativa del *"Sistema d'interscambio"* e mediante le funzionalità del *"Portale per i Comuni"* o mediante il sistema interoperabile con l'Agenzia denominato *"Sigmater"*;
- nel caso in cui i dati non siano fruibili tramite il sistema d'interscambio, considerato l'assolvimento di compiti istituzionali, la Direzione Regionale ed ANCI E.R. si impegnano reciprocamente a fornire dati, documenti ed informazioni per il miglioramento delle rispettive banche dati, catastali e comunali. La fornitura avviene con l'osservanza delle norme e della prassi che regolano la materia e nel rispetto della tutela dei dati personali, nonché con l'impegno di utilizzare la documentazione acquisita solo per i propri fini istituzionali e con il divieto di cessione a terzi e di pubblicazione sul sito internet. Inoltre, ove occorra fornire informazioni oltre quelle ordinariamente disponibili, la Direzione Regionale contatterà preventivamente la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare e la Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione;
- in caso di attività svolte a cura dei Comuni, la fornitura dei dati finali deve avvenire secondo le specifiche stabilite da leggi, regolamenti o provvedimenti

R

ADG

vigenti. Le modalità esecutive sono descritte in dettaglio nei documenti tecnici, redatti secondo la normativa vigente o da specifiche tecniche già in uso per analoghe attività, al momento della pianificazione ed attuazione di ciascuna attività. In caso di carenza di apposite specifiche tecniche, la Direzione Regionale segnala alla Direzione Centrale competente dell'Agenzia delle Entrate la necessità di redazione degli articoli tecnici mancanti, da validare secondo i procedimenti previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 3

TAVOLO TECNICO

Per il coordinamento ed il monitoraggio delle attività viene costituito un tavolo tecnico, così composto:

- per la Direzione Regionale, 3 dirigenti/funzionari esperti in materia catastale;
- per l'ANCI E.R., 3 dirigenti/funzionari, di cui uno esperto in materia di fiscalità immobiliare, uno in procedimenti edilizi/toponomastici comunali ed uno in banche dati comunali;
- un coordinatore del tavolo tecnico, scelto fra i dirigenti/funzionari dell'Agenzia.

Al tavolo tecnico potranno essere invitati anche altri dirigenti/funzionari delle rispettive strutture, competenti per determinate materie o questioni particolari che si dovessero presentare.

Per favorire i rapporti tra le strutture ed il tavolo tecnico, la Direzione Regionale nomina un referente per ogni Ufficio Provinciale – Territorio e l'ANCI E.R. individua un referente per ogni Comune o per ogni Unione di Comuni e ne assicura la nomina.

Il tavolo tecnico si riunisce, su convocazione del coordinatore, almeno ogni trimestre e ogni qualvolta se ne intraveda la necessità.

La prima riunione del tavolo tecnico avrà luogo entro il 31 dicembre 2016.

Art. 4

ATTRIBUZIONI

Al tavolo tecnico sono attribuite la programmazione operativa ed il monitoraggio delle attività per l'attuazione del presente Protocollo, che si declinano tramite:

TB  5

- la predisposizione di piani annuali di definizione delle attività entro il mese di febbraio di ogni anno, per dare concreta attuazione alle finalità dell'articolo 1;
- l'organizzazione delle fasi operative, secondo programmi concordati;
- la verifica periodica ed annuale dei risultati ottenuti.

Art. 5

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

La Direzione Regionale ed ANCI E.R., al fine di promuovere una comune formazione, realizzeranno, d'intesa, momenti di studio, organizzando corsi, convegni e seminari, utili all'approfondimento delle tematiche oggetto del presente protocollo d'intesa.

Art. 6

DIVULGAZIONE

La Direzione Regionale ed ANCI E.R., perseguendo comuni obiettivi di buona amministrazione, si impegnano a dare la massima divulgazione al presente Protocollo e a dare concreta attuazione alle determinazioni assunte dal tavolo tecnico attraverso la diramazione delle stesse agli uffici ed ai Comuni o Unioni di Comuni.

Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto nel presente Protocollo d'Intesa, i Comuni e le Unioni di Comuni della regione Emilia-Romagna inviano, mediante posta certificata o raccomandata AR, all'ANCI E.R. e per conoscenza alla Direzione Regionale, la formale adesione al presente Protocollo d'Intesa.

L'ANCI E.R. riepilogherà trimestralmente alla Direzione Regionale l'elenco dei Comuni o delle Unioni di Comuni che hanno aderito formalmente alle attività del Protocollo.

Art. 7

SOTTOSCRIZIONE E DURATA

Il presente protocollo d'intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e si intende rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da parte di uno dei firmatari.

Art. 8

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

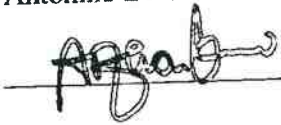
I soggetti incaricati sono tenuti ad osservare le norme e la prassi che regolano l'accesso diretto e puntuale ai dati catastali ed ipotecari, tenuto anche conto che le banche dati contengono dati personali, tutelati a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'uso improprio o eccessivo di dette informazioni è punibile ai sensi di legge.

Bologna, 7 dicembre 2016

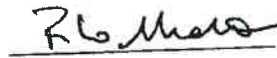
Per l'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale

Il Direttore Regionale
Antonino Di Geronimo



Per l'ANCI Emilia - Romagna

Il Direttore
Fabrizio Matteucci





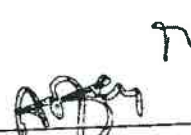
Direzione Regionale Emilia-Romagna



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE -
DIREZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA E ANCI EMILIA
ROMAGNA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI -
SEZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA**

SCHEDA TECNICA N. 1

**AGGIORNAMENTO E REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEL
PATRIMONIO COMUNALE**


Allegato a AGE.AGEDREMR.REGISTRO UFFICIALE.0069611.07-12-2016-U

Le aree di attività previste per l'aggiornamento e la regolarizzazione catastale del patrimonio comunale sono:

1. aggiornamento e regolarizzazione catastale del patrimonio immobiliare comunale per la sua corretta rappresentazione, comprensiva dell'eventuale ricostruzione e completamento degli atti di trasferimento della proprietà;
2. individuazione e determinazione della corretta rendita catastale;
3. aggiornamento catastale del patrimonio urbano e della toponomastica dei comuni.

Le Parti possono concordare lo svolgimento di ulteriori attività finalizzate al recupero della base imponibile ed alla perequazione





Direzione Regionale Emilia-Romagna



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE -
DIREZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA E ANCI EMILIA
ROMAGNA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI -
SEZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA**

SCHEDA TECNICA N. 2 .

**MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E FRUIBILITA' DEI SERVIZI
CATASTALI**

AG

13

Gli interventi di **miglioramento della qualità dei dati e di fruibilità dei dati catastali** si articolano nelle seguenti aree di attività:

1. applicazione dell'art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la quale i Comuni segnalano, previo sopralluogo o sulla base di altra documentazione probante, le unità immobiliari il cui classamento risulti palesemente incongruente rispetto a fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche;
2. applicazione dell'art.1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il corretto classamento degli immobili non dichiarati in catasto o il cui stato di fatto non sia più coerente con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, compresi gli immobili destinati ad attività produttive, presenti sul territorio comunale;
3. accertamento degli immobili urbani segnalati dai Comuni, ai sensi dell'art. 34-*quinqüies* del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tramite le funzionalità messe a disposizione dall'Agenzia sul "Portale per i Comuni";
4. accertamento delle anomalie per un corretto classamento delle unità immobiliari urbane;
5. accertamento dei fabbricati "*fotoidentificati*" non dichiarati al catasto, di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, segnalati dall'Ufficio come "*non visualizzabili*" o "*non raggiungibili*";
6. individuazione di ulteriori fabbricati mai dichiarati in catasto;
7. individuazione dei fabbricati rurali o porzioni di fabbricati rurali, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, censiti al Catasto Terreni da accatastare al Catasto Edilizio Urbano, ai sensi dell'art.13, comma 14-*ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214;





8. verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità previsti dall'art. 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni;
9. verifica dell'effettivo stato delle unità immobiliari urbane censite nelle categorie F/1 (unità collabenti), F/3 (unità in corso di costruzione) ed F/4 (unità in corso di definizione);
10. completamento dell'archivio planimetrico delle unità immobiliari e dell'archivio superfici catastali delle unità immobiliari a destinazione ordinaria;
11. applicazione dell'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativamente alla disposizione che consente ai Comuni di richiedere, agli intestatari catastali, la presentazione all'Ufficio provinciale dell'Agenzia della planimetria catastale del relativo immobile;
12. integrazione delle informazioni sugli attuali soggetti di diritti reali a fini fiscali delle unità immobiliari urbane, ai fini della Costituzione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto legge n. 78/2010;
13. attivazione dell'Archivio Nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), come da DPCM 12 maggio 2016;
14. analisi dei possibili passi di concreta integrazione, anche parziale ma con obiettivi di operatività nel breve periodo, fra procedimenti edilizi/toponomastici e procedimenti catastali, facendo riferimento sia all'esperienza maturata attraverso il "*Modello Unico Digitale per l'Edilizia Emergenza terremoto*" e il progetto SIEDER, sia alle attività in essere e previste per la costruzione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), anche per quanto attiene alla descrizione cartografica degli immobili, delle strade e dei numeri civici nella cartografia comunale e catastale.


B

Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, la Direzione Regionale e i Comuni o le Unioni di Comuni si impegnano a garantire le risorse umane e tecniche necessarie per il buon risultato delle operazioni propedeutiche all'accertamento.

Le Parti possono concordare lo svolgimento di ulteriori attività finalizzate al recupero della base imponibile ed alla perequazione.

Le Parti si impegnano, anche a sviluppare gli strumenti disponibili per la massima diffusione dei servizi catastali sul territorio.


B